



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. **5738/2022**, promossa da:

██████████ (c.f. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Bertaggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Ferrara, Via Aldighieri n. 10, con indirizzo di posta elettronica certificata: avv.bertaggia@cert.avvocatobertaggia.com

ATTORE

contro

STRANTO CRUSH S.r.l. (c.f. 44166189 – REG. j16/1161/2021), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, , con sede in Romania, Str. Maresal Alexandru Averescu 63 C Dolj - Băilești (205100), non costituita

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da atto introduttivo.

Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 (poi, sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022), il sig. ██████████ conveniva in giudizio la società Stranto Crush S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Romania, Str. Maresal Alexandru Averescu 63 C Dolj - Băilești (205100), al fine di ivi sentirla condannare alla restituzione, in proprio favore, della somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (6.07.2021) sino al saldo effettivo, previa revocabilità dell'ordine di bonifico bancario, disposto in favore della società convenuta, in quanto privo di titolo giustificativo e/o di valido contratto in violazione dell'art. 23, co. 1, D. Lgs. n. 58/1998 del TUF nonché costituente, per l'effetto, un indebitato ai sensi dell'art. 2033 c.c.; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Esponeva, al riguardo, in fatto, parte attrice:

- di essere stato contattato, intorno alla metà del mese di giugno 2021, sulla sua utenza telefonica, dal numero +44 7398015370, intestato a una certa sedicente Chiara Conti, avente come mail *doc@tradesaction.com* e qualificatasi come funzionaria della società Trades Action, operante nel settore della compravendita *online* di strumenti finanziari;

- di essere stato convinto, dietro promessa di consistenti guadagni, ad effettuare operazioni di trading *on line*, previa apertura di apposito profilo sul sito della società (<https://www.tradesaction.com/>), per un periodo di prova di quattordici giorni;

- che, in seguito, una volta effettuata l'iscrizione, con conto dedicato numero 1332105581, sul quale sarebbe stato possibile prendere visione degli investimenti compiuti, lo stesso, veniva contattato da altri sedicenti *brokers*, tali Bruno Gordon (utenza +44 7487816620; mail: *bruno.gordon@trades-action.com*; *bruno.gordon@trades-action.com*; *bruno.gordon@bbtrading.com*) e Francesco Savic (mail: *francesco.s@tradingcons.com*) che, oltre a convincerlo sulla serietà dell'investimento, gli indicarono, quale società collegata, a cui destinare le somme da investire, la Stranto Crush S.r.l. che, a loro dire, avrebbe operato nel suo interesse, tramite l'utilizzo del *software* Any-Desk e con profitti visibili sulla piattaforma MT4;

- che, dunque, sulla base di tali rassicurazioni, l'esponente effettuava il bonifico in favore della predetta società;

- che, successivamente, vedeva comparire sul suo profilo dei presunti guadagni, poi rivelatisi falsi;

- che dopo le insistenti richieste dell'attore sulle successive modalità operative (tra cui anche come effettuare il prelievo del capitale asseritamente investito) i sedicenti *brokers* interruppero ogni rapporto sia telefonico che a mezzo mail, senza mai sottoporre al sig. ██████████ alcun contratto di investimento né un rendiconto degli investimenti effettuati;

- che, avvedutosi della truffa, lo stesso, si determinava a sporgere denuncia querela dinanzi alla competente autorità italiana nonché a depositare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sulla scorta del Reg. UE n. 655/2014, poi accolta con ordinanza del 5.08.2022;

- che, dunque, al fine di evitare la caducazione della predetta misura cautelare, l'attore si

vedeva costretto a promuovere il presente giudizio.

1.2 – La causa istruita documentalmente, nella contumacia di parte convenuta, regolarmente citata e non costituita, veniva discussa e decisa all'udienza odierna, nelle modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

2.

E' noto che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità che l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido; nel secondo caso, ha l'onere di allegare che il pagamento sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo. In quest'ultima ipotesi, spetterà poi al convenuto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. civ., 6.10.2015, n. 19902).

Nel caso di specie, è comprovata la natura indebita del pagamento eseguito dall'attore nei confronti della società convenuta - e qui documentato (doc. II) - in ragione dell'evidente truffa perpetrata in suo danno.

Invero, come osservato dalla Commissione Europea, nelle relazioni periodiche in tema di cybersicurezza, il funzionamento delle truffe nel mondo del *trading on-line* segue schemi piuttosto consolidati. L'obiettivo primario resta quello di adescare un utente, proponendogli investimenti in criptovalute, nel *forex trading* o nelle opzioni binarie.

Le promesse sono quelle di poter ottenere, nel giro di pochissimo tempo, guadagni molto elevati, senza il rischio di poter perdere il proprio capitale, con ciò contravvenendo alla regola numero uno di ogni investimento, quella per cui non esistono attività finanziarie senza rischio.

Di fatto, per attirare gli utenti nella trappola del *trading online*, si fa leva principalmente su tre elementi: *i*) la promessa di facili e rapidi ingenti guadagni; *ii*) la rassicurazione all'utente che lo stesso non correrà alcun rischio nell'investire parte dei propri risparmi; *iii*) tecniche di *marketing* molto aggressive.

Alla base vi è quasi sempre un meccanismo che punta a sfruttare la buona fede dei possibili investitori, utilizzando la loro vulnerabilità, rappresentata, in questo caso, dalle scarse conoscenze finanziarie.

I fatti, qui allegati da parte attrice - e non confutati da parte convenuta, rimasta contumace - delineano un meccanismo fraudolento rispondente allo schema sopra delineato.

Dunque, in assenza della prova di un valido titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale ad oggetto della domanda attorea, sussistono i presupposti per disporre la restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.

Stanti le peculiarità della fattispecie in esame – connotata da evidenti profili di illiceità – deve dirsi provata la mala fede della società convenuta, con conseguente debenza degli interessi dalla data del bonifico (6.07.2021) al saldo.

Trattandosi di debito di valuta, la rivalutazione monetaria non deve essere conteggiata.

3.

Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, rapportati ai valori minimi in ragione della limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ██████████ nei confronti di STRANTO CRUSH S.R.L., ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda attorea, condanna *ex art.* 2033 c.c. STRANTO CRUSH S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di ██████████ della somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (6.07.2021) al saldo;
2. condanna, STRANTO CRUSH S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, nei confronti di parte attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 900,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva *ex lege*.

Modena, 23 gennaio 2024

Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi